Sentenza n. 15647/2023 pubbl. il 26/10/2023
RG n. 54579/2020
Repert. n. 21765/2023 del 30/10/2023
Registrato il: 28/11/2024 n.39505/2024 importo 208,75

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione XI

Il Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 54579 / 2021 nel Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno 2021

TRA

., in persona del legale rappresentate pro tempore con l'Avv.

OPPONENTE

CONTRO

, in persona del legale rappresentate pro tempore, con gli Avv.ti Anna Mandorlo e Fabrizio Marini

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N.11324/2020

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 06/10/2020, la conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma la ., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'On.le Giudice adito: in via principale: Dichiarare nullo, annullare o comunque revocare per i motivi di cui in premessa il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente alla le ragioni tutte di cui in premessa; in via riconvenzionale: 1. istanza di chiamata in causa previa fissazione di nuova udienza ai sensi del vigente codice di rito, autorizzare la chiamata in causa della affinchè possa affermarsi la corresponsabilità della stessa per manchevolezze, vizi e ritardi nell'esecuzione dei lavori di cui in*

Firmato Da: ELVIRA BRACCIALE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 375b9e7ab695b395

premessa; 2. Condannare la anche in solido con la al risarcimento per danni tutti patiti e patiendi dall'odierna Opponente, da stimare in: a) € 10.000,00 per danni materiali sull'immobile; b) € 12.800.00 per danni aziendali conseguenti all' inutilizzabilità della struttura ricettiva ed alla restituzione delle caparre ricevute dagli ospiti; c) € 10.000,00 per danno all'immagine aziendale; in via subordinata: Compensare quanto risultasse eventualmente dovuto dall' opponente alla convenuta opposta con il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'opponente; 3. Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende". A sostegno della domanda siccome formulata, l'opponente articolava i seguenti motivi di censura: *A) Inidoneità delle fatture a costituire piena prova del credito vantato ed entità dei lavori eseguiti; B) Sui lavori eseguiti; C) Responsabilità dell'appaltatrice e della – domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa; 1- Ritardi nell'esecuzione dei lavori; 2 – Mancata esecuzione di lavori e forniture; 3 – Vizi nell'esecuzione dei lavori 4- Danni all'attività aziendale ed all'immagine*.

Si è costituita in giudizio la odierna opposta, la quale contrastava ogni avversaria eccezione e deduzione chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, eccepiva in ogni caso l'intervenuta decadenza della opponete dalla garanzia per vizi dell'opera.

La causa è stata istruita con produzione documentale

Nel merito in via preliminare deve ricordarsi come l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), affermi che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass.

Firmato Da: ELVIRA BRACCIALE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 375b9e7ab695b395

Sentenza n. 15647/2023 pubbl. il 26/10/2023
RG n. 54579/2020
Repert. n. 21765/2023 del 30/10/2023
Registrato il: 28/11/2024 n.39505/2024 importo 208,75

11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.

Dalla documentazione allegata in atti emerge che nella fattispecie in esame si sono perfezionati due distinti ed autonomi contratti di appalto: a) il primo, fra la e la (all. 5 fascicolo monitorio), riguardante le sole opere di falegnameria; b) il secondo fra la s Srl e la , avente ad oggetto le sole opere di muratura ed impiantistica. Circostanza confermata dalla lettura dei contratti allegati: quello intercorso tra le odierne parti in causa è infatti intestato recita testualmente *"preventivo per la fornitura e posa in opera di falegnameria da effettuarsi per vs ordine e conto presso vs appartamento in Via di Gesù e Maria"*. Le opere in muratura in esso richiamate sono depennate, accennate solo perché propedeutiche ad alle opere di falegnameria ed il costo dell'appalto convenuto in euro 10.000,00. Nel contratto intercorso tra la opponente e la le opere in muratura risultano dettagliate e l'importo concordato ben superiore.

Così chiarita la natura e l'oggetto del contratto intercorso tra le parti occorre precedere all'esame della preliminare eccezione di decadenza formulata dalla opposta in relazione agli asseriti vizi. Sotto tale profilo va ricordato sul punto che l'art. 1667 c.c. espressamente prevede L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Orbene l'opponente deduce vizi delle opere appaltate alla opposta tuttavia parte delle lamentele dedotte in lite sono relative alla esecuzione delle opere in muratura mentre le asserite denunce allegate in atti non appaiono idonee a superare l'eccezione formulata dalla opposta infatti: a) le mail del 26/04/2019 non provengono dall'opponente e non sono indirizzate all'opposta; b) anche la mail del 22/05/2019 non

Firmato Da: ELVIRA BRACCIALE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 375b9e7ab695b395

Sentenza n. 15647/2023 pubbl. il 26/10/2023
RG n. 54579/2020
Repert. n. 21765/2023 del 30/10/2023
Registrato il: 28/11/2024 n.39505/2024 in 208,75

proviene dall'opponente e non risulta indirizzata all'opposta bensì risulta inviata dalla all'amministrazione della ; c) la mail del 26/04/2019 è stata trasmessa dopo aver ricevuto a mezzo PEC la dell'opponente e, seppur indirizzata per conoscenza all'opposta, non contiene alcuna denuncia dei vizi ma solo richieste risarcitorie. L'onere della prova circa la tempestiva effettuazione della denuncia ricade sul committente e, sebbene sia un atto a forma libera, non è ammissibile una contestazione dell'opera del tutto generica viceversa è necessario specificare di quali vizi trattattasi (Cass. Civ., II sez., n. 25433/13). Nel caso de quo, pertanto, l'opponente, ha omesso di fornire alcun elemento utile al riguardo.

La decadenza della opponete dalla garanzia per vizi rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni. L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
Respinge l'opposizione e conferma il decreto
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma 26.10 2023

Il Giudice

Dr.ssa Elvira Bracciale

Firmato Da: ELVIRA BRACCIALE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 375b9e7ab695b395